

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2018

Le novità per i pensionati

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la **Legge di Bilancio 2018**, entrata in vigore dal 1 gennaio.

Numerose sono le novità, a cominciare da quelle recepite dal Governo in seguito agli impegni assunti con le Organizzazioni Sindacali lo scorso 21 novembre 2017 e, successivamente, all'esito dei risultati della Fase 2 del Verbale di Accordo sulla previdenza del 28 settembre 2016.

Di seguito una selezione di particolare interesse per i pensionati delle principali disposizioni in materia di:

- [politiche previdenziali](#)
- [politiche socio-sanitarie](#)
- [politiche fiscali, abitative, dei trasporti e delle tariffe](#)

DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI

Art. 1

Comma 134 – Finanziamento istituti di patronato e di assistenza sociale

A differenza degli ultimi anni, caratterizzati da forti tagli al finanziamento degli istituti di patronato, la legge di Bilancio 2018 prevede che, con effetto dall'esercizio finanziario 2019, l'aliquota percentuale attribuita in via previsionale sia del 78%.

Comma 146 – Modifica meccanismo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

E' una delle misure di maggior rilievo: con questa norma, infatti, recependo le proposte dei Sindacati in sede di trattativa, è modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita per cui, a decorrere dal 2021:

- si dovrà considerare la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento e la media del biennio precedente valutando anche le variazioni di carattere negativo.
- gli adeguamenti non potranno essere superiori a 3 mesi. Il recupero dell'eventuale misura eccedente avverrà in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi;
- eventuali variazioni negative dovranno essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi mediante compensazione.

Commi da 147 a 150 e comma 152. Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie di lavoratori

Non tutti i lavori sono uguali, per cui alcune attività particolarmente gravose e usuranti necessitano di un criterio di valutazione dell'aspettativa di vita più favorevole per gli stessi lavoratori.

Grazie anche all'intesa tra Governo e Sindacato, la legge di Bilancio 2018 prevede che, a decorrere dal 2019, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per il conseguimento della pensione anticipata, non trova applicazione l'incremento di 5 mesi della speranza di vita per alcune specifiche categorie di lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alla Gestione separata, che svolgono mansioni gravose e per i lavoratori impegnati nelle attività cosiddette usuranti.

La norma, in particolare, si riferisce ai lavoratori che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le attività gravose e con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e gli addetti ai lavori

notturni e usuranti in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono tali lavori da 7 anni negli ultimi 10 anni o per metà della vita assicurativa:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di pelli e di pellicce
- Conciatori di pelli e pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizione di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ad alte temperature
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- Marittimi imbarcati a bordo personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Sempre a favore delle categorie di lavoratori gravosi sopra individuate, la legge di Bilancio 2018 ha stabilito l'esclusione dall'elevamento del requisito d'età per la pensione di vecchiaia a 67 anni a partire dal 1° gennaio 2021, per tutti i lavoratori, a prescindere dall'esito degli adeguamenti automatici della speranza di vita.

Viceversa, il blocco dell'aspettativa di vita non si applica alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, per i quali sono richiesti attualmente i 41 anni di contribuzione; requisiti contributivi che nel 2019 saliranno a 41 e 5 mesi.

Sono esclusi da tale norma coloro che, al momento del pensionamento, percepiscono dell'indennità dell'APE Sociale, per i quali dunque scatteranno dal 2019 gli adeguamenti alla speranza di vita.

Commi 151 – Termini di pagamento TFR-TFS per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con i requisiti ridotti.

Per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche, che soddisfano i requisiti ridotti a favore dei lavoratori gravosi e usuranti, i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto iniziano a decorrere dal compimento effettivo dell'età pensionabile.

Comma 153 – Modalità attuative e ulteriore specificazione delle professioni gravose e usuranti

Le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo all'ulteriore individuazione delle specifiche categorie di lavori gravosi e usuranti e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Inps, saranno disciplinate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018.

Comma 154 – Requisiti di accesso al pensionamento imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale.

Dal 1° gennaio 2018, ai lavoratori delle imprese editoriali e stampatrici in crisi, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015 e collocati in mobilità dalla stessa impresa dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici precedenti l'entrata in vigore del regolamento di armonizzazione (DpR 157/2018 in attuazione della L. 214/2011).

Pertanto, a partire dal 2018, questi lavoratori potranno andare in pensione con una contribuzione minima di 32 anni (rispetto ai 37 anni di contribuzione minima prevista dal regolamento di armonizzazione)

Tale beneficio non spetta invece a coloro che hanno ripreso l'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Inoltre il trattamento è riconosciuto, su domanda da inoltrare all'Inps da parte degli interessati,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del Lavoro Inps degli elenchi delle imprese in crisi.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Comma 155 – Istituzione Commissione tecnica su lavori gravosi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione tecnica (Istat, Inps, Inail, Ministero Lavoro, Ministero della Salute, ecc.) incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. Detta Commissione avrà tra le altre cose il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. I lavori della Commissione si concluderanno entro il 30 settembre 2018; entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.

Commi da 156 a 157 – Previdenza Complementare Pubblici dipendenti

Equiparata la tassazione dei fondi pensione complementare tra dipendenti pubblici e privati.

Dal 1° gennaio 2018, infatti, ai dipendenti pubblici si applicano, sia le disposizioni relative alla deducibilità dei premi e contributi versati (individuale e datoriale), sia il regime di tassazione delle prestazioni previsto dal Dlgs 252/2005, in materia di previdenza complementare per i lavoratori privati.

Per i dipendenti pubblici che al 1° gennaio 2018 siano già iscritti a forme pensionistiche complementari, sono applicabili le disposizioni in esame mentre relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Per i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Sulla base di direttive del COVIP si dovrà inoltre garantire la piena e diffusa informazione ai lavoratori, oltreché la loro libera espressione di scelta.

Comma 158 – Istituzione Commissione tecnica di studio per classificazione e comparazione a livello nazionale e internazionale, della spesa previdenziale e assistenziale

La presente Commissione - presieduta dal presidente dell'Istat e con la partecipazione di rappresentanti dei ministeri del lavoro, della salute, dell'economia e delle finanze, nonché dell'Inps, Istat ed Inail, oltreché di esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle maggiori organizzazioni rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori - è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 30 settembre 2018; entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.

Comma 160 - Isopensione

Limitatamente al triennio 2018-2020 le aziende potranno prevedere dei piani di esubero di personale per il prepensionamento dei dipendenti che raggiungeranno i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro i successivi sette anni, anziché nei successivi quattro anni come era previsto fino al 31 dicembre 2017 (art. 4, c. 2, della L. 92/2012).

Commi da 162 a 167 – Novità in materia di Anticipo pensionistico (APE Volontario e APE Sociale)

Per quanto riguarda l'**APE Volontario**, la legge di Bilancio 2018 ne ha previsto la proroga al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda l'**APE Sociale**, sono state introdotte delle norme che ne ampliano i criteri per l'accesso. Vediamo le novità a partire dal 1° gennaio 2018:

- la norma interviene sul requisito della "stato di disoccupazione" richiesto per l'APE Sociale, per cui esso si configura non solo nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come già previsto, ma anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi

- precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- per quanto riguarda le attività gravose, viene esteso l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto, per cui l'attività deve essere svolta alternativamente o per 7 anni negli ultimi 10 oppure per 6 anni negli ultimi 7;
- si amplia la platea dei beneficiari dell'APE Sociale (e del regime ridotto per il pensionamento dei precoci), per cui, dal 1° gennaio 2018, l'elenco delle attività gravose è integrato di ulteriori 4 categorie (Operai dell'agricoltura, zootecnica e pesca; pescatori, lavoratori siderurgici di prima e seconda fusione del vetro; marittimi);
- si riconosce la possibilità di accedere all'indennità anche ai parenti o affini di secondo grado conviventi qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano più di 70 anni di età, oppure siano affetti da gravi patologie, o deceduti o mancanti;
- si prevede una riduzione dei requisiti contributivi richiesti (30 anni o 36 per attività gravose) per le donne con figli in misura di un anno per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

E' inoltre istituito presso il Ministero del lavoro il "Fondo APE Sociale" con la finalità di concorrere al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio successivamente al 2018.

Commi 168 e 169 - Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

E' prevista la stabilizzazione e semplificazione della RITA, introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 dalla legge di Bilancio 2017. Possono accedere alla RITA, i lavoratori iscritti alle forme di previdenza complementare, che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi e che al momento della presentazione della domanda abbiano maturato almeno 20 di età contributiva. La Rendita verrà erogata a decorrere dalla data di accettazione della domanda fino al conseguimento dell'età anagrafica utile per accedere alla pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata di un capitale accumulato dal soggetto richiedente. La Rendita temporanea integrativa è riconosciuta anche in favore dei lavoratori pubblici e di quei lavoratori che risultino disoccupati per un periodo non inferiore ai 24 mesi e che riescono a maturare l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei 10 anni successivi.

La Rendita integrativa è assoggettata alla ritenuta a titolo con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite di riduzione di 6 punti percentuali.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Comma 170 – Benefici per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni

In ragione della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni, si prevede che per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di dodici ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016), i quali - ai fini dell'accesso alla pensione mediante il sistema delle "quote" - prestino attività per almeno 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Commi 171-172 – Assegnazione contributi aggiuntivi a fondi pensione complementare

E' previsto che, salva diversa volontà del lavoratore, nei casi in cui la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative prevedano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento sia effettuato a favore di fondi negoziali territoriali di riferimento se esistenti al 1° gennaio 2018, anche nel caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR a previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere la scelta sulla destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri dell'art. 8 comma 7 lett. b) Dlgs. 252/2005, a meno che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione

negoziale, nazionale o territoriale; in quest'ultima fattispecie, il contributo aggiuntivo confluirà nella posizione già esistente.

Entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare i propri ordinamenti per dare attuazione alle disposizioni normative vigenti.

Scaduto tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto sopra stabilito; prima della scadenza del termine viene comunque assicurata dai fondi pensione complementari nazionali la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Comma 173 -176- Soppressione fondo previdenza complementare Inps (FondInps)

Viene soppressa la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (FondInps). La decorrenza verrà determinata con apposito decreto interministeriale che dovrà anche individuare la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR.

A tale fondo pensione sostitutivo, individuato tra quelle negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e con assetto organizzativo conforme alle disposizioni del DL 252/2005, sono trasferite le posizioni individuali esistenti alla data di soppressione del FondInps stesso, secondo modalità stabilite nel sopraccitato decreto, sentita la COVIP; inoltre vi verranno iscritti tutti i futuri lavoratori "silenti".

Il decreto sarà adottato, dopo aver sentito le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato.

Commi da 177 a 179 – Rapporti finanziari tra Stato ed INPS. Abbattimento debito

Si dispone la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell'Inps per il 2015 (per un totale di 88.878 milioni di euro), fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza, le stesse si intendono effettuate a titolo definitivo.

Comma 184 – A regime il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese

E' modificato il comma 302 dell'art. 1 della L. 190/2014 per cui, a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie corrisposte dall'Inail, sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative. E' fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.

Comma 185 – Amministrazione gestioni INPS

Viene applicata a tutte le gestioni amministrate dall'Inps la disposizione, di cui all'art. 69, c. 15 della L. 388/2000, in tema di regolazione delle movimentazioni tra le gestioni dell'ex INPDAP, senza determinare oneri ed utili, ma con compensazione all'interno delle singole gestioni.

Commi da 186 a 189 – Prestazione Una Tantum a favore dei malati di mesotelioma (art.1, c.116 della L. 190/2014)

E' fissata anche per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'erogazione della prestazione *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017, nella misura di 5.600 euro per ciascun malato (art. 1, c. 116 della L. 190/2015). La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Uno specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare su proposta dell'Inail entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definirà la misura e le modalità di erogazione della prestazione, al fine di garantirne la tempestività.

A modifica del comma 278, art. 1 della L. 208/2015, istitutivo del Fondo per le vittime dell'amianto, le prestazioni in favore dei superstiti sono riconosciute a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, non solo a seguito di sentenza esecutiva ma anche di verbale di conciliazione.

Incrementato inoltre di 27milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 il Fondo per le vittime dell'amianto, stabilendo la non applicazione nel triennio considerato dell'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l'esposizione all'amianto.

Comma 198 – Finanziamento dei Centri di assistenza fiscale (CAF)

Per l'anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS risorse pari a 20 milioni di euro a favore delle attività in convenzione con i CAF, in previsione di un incremento delle richieste di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'ISEE, connesse anche all'attuazione del Reddito di inclusione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Comma 219 – Vittime attentato Dacca

Si estendono ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016, anche in assenza di sentenza, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi di cui all'art. 5 della L. 206/2004 e all'art. 2 della L. 407/1998.

Comma 360 – Previdenza degli sportivi

A decorrere dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi, che prestano la loro attività in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni la contribuzione al predetto fondo è dovuta in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Comma 247– Benefici previdenziali ai lavoratori di fibre ceramiche.

Dal 2018 vengono estesi alcuni benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni anche ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

DISPOSIZIONI SOCIO-SANITARIE

REGIONI E ENTI LOCALI

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario (c.775)

Sono presenti varie disposizioni volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018. Le nuove norme riducono l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 300 milioni di euro per il 2018 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e stabiliscono che detto concorso dovrà essere realizzato in massima parte mediante il contributo finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2.300 miliardi di euro) e il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (94,10 milioni).

Norme di favore per gli investimenti delle Regioni (c.779-783)

Si consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, di dilazionare in venti esercizi (rispetto ai dieci attuali) il ripiano del disavanzo da esse maturato al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Vengono incrementati di 235 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario per far fronte al trasferimento alla Regione del personale delle Città Metropolitane e delle Province in servizio presso i centri per l'impiego. Si rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle funzioni regionali previsti dal D.Lgs. n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale.

Compensazione minor gettito IRAP (c.808)

Un ulteriore contributo nei limiti di 18 milioni di euro, è assegnato alle Regioni a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Calcolo TARI (c.38)

Si estende anche al 2018 la possibilità per i Comuni di diminuire o aumentare del 50% i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti in base ai quali calcolare la TARI.

Autonomie speciali (c.817-826; 832)

Con riferimento ai territori delle autonomie speciali, si prevede l'istituzione di un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le cui norme di operatività sono rinviate ad un D.P.C.M. da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza. Viene, inoltre, stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui si continuavano ad applicare i vincoli del patto di stabilità interno (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento).

Manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane (c.1076-1078)

Si stanziavano 120 milioni per il 2018 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane.

Rimborso IMU (c.870)

Si attribuisce ai Comuni nel 2018 (analogamente a quanto finora fatto dal 2015 in poi) un contributo complessivo di 300 milioni a compensazione del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Risorse per le Province e le Città metropolitane (c.838)

Si destinano risorse in misura pari a 317 milioni di euro per il 2018, 110 milioni nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 per le Province, e di 111 milioni per l'anno 2018 (ivi compreso il contributo di 12 milioni già vigente che si intende sopprimere) alle Città metropolitane. Si destina, inoltre, un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle Province che entro il 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, lo hanno presentato o ne hanno conseguito l'approvazione o risultano in dissesto.

Piano nazionale per interventi di Ritorno volontario assistito (c.1121)

Autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito (RVA). Il Ritorno volontario assistito consiste nella possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d'origine.

SANITÀ

Adesione Fondi integrativi sanitari per le Provincie Autonome (c.177)

Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.

Amianto (c.186)

Si prevede l'erogazione, anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, della prestazione *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017, che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Si incrementa, inoltre, il Fondo per le vittime dell'amianto di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e si prevede che, per il triennio considerato, non si applichi l'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l'esposizione all'amianto.

Donazione di farmaci non scaduti alle associazioni (c.208)

Le confezioni dei farmaci non scaduti possono essere donate alle Associazioni che garantiscono, attraverso i propri medici o farmacisti, l'efficacia dei medicinali inutilizzati dotati comunque di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria anche i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili, tali da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale. Possono anche essere donati i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia. Tra i soggetti "donatori del farmaco" rientrano le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.

Fondo per la sordità e la cecità (c.324-325)

È stato previsto un finanziamento di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS).

È stato incrementato il contributo annuo di 250 mila euro, per il 2018, di 250.000 in favore della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli Ipovedenti.

Fondo per assistenza per i bambini affetti da malattia oncologica (c.338)

È stato costituito un fondo per il triennio 2018-2020 per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Finanziamento Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi (c.350)

Si prevede un contributo straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-ciechi finalizzato alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca, volto all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime, e un contributo straordinario di 300.000 euro per il 2018 all'Istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie, al fine di realizzare idonee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di "bollino di qualità".

Finanziamento sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni dei nuovi servizi erogati dalle farmacie (c.403-406)

Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, inerenti i nuovi servizi assistenziali (assistenza domiciliare integrata, consegna a domicilio farmaci, assistenza infermieristica e fisioterapica) delle farmacie nei Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti è stata autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020 necessaria a finanziare in nove Regioni (3 ogni anno) la nuova sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 406.

Monitoraggio degli effetti terapeutici dei nuovi farmaci innovati e innovativi oncologici (c.408-409.)

Al fine di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della Salute avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovati e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio sarà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e effettuato attraverso il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza al fine di valutare la congruità delle risorse per questi farmaci innovativi.

Sistema gestionale per il monitoraggio della spesa sanitaria (c.412)

La comunicazione del monitoraggio della spesa nazionale avviene attraverso un sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Istituzione del DAT (c.418-419)

È stato finanziato con una fondo di 2 milioni di euro l'istituzione presso il Ministero della Salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, verranno stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati.

Valorizzazione degli IRCCS e IZS e stabilizzazione ricercatori (c.421-434)

La legge di bilancio prevede la valorizzazione della qualità delle prestazioni degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZA) di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, dando la possibilità alle Regioni di procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. Inoltre, viene prevista la creazione di un ruolo speciale nel quale vengono inseriti circa 3 mila persone tra ricercatori sanitari e personale di supporto presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (IRCCS) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZA). Sono stanziati 19 milioni per 2018, 50 milioni per il 2019 e 70 milioni per il 2020 e 90 milioni per 2021.

Istituzione della Rete Nazionale della Talassemia e delle Emoglobinopatie (c.437-438)

Viene stanziato a tal fine un fondo di 100 mila euro annui per il triennio 2018-2020.

Centro Nazionale Sangue (c.439 bis)

Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle trasfusioni a livello nazionale, il Centro Nazionale Sangue (CSN) avrà il compito di verificare e controllare i processi produttivi attinenti le attività trasfusionali. A tal fine sono assegnati al CSN 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Possibilità di stipulare contratti d'opera tra aziende sanitarie provinciali e operatori sanitari o professionali nelle Province autonome di Trento e Bolzano (c.449-451)

In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere. I compensi orari del personale assunto con i contratti sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.

Ricerca sul genoma dal pancreas (c.453)

Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019.

Autismo (c. 455)

Si incrementa lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria (c.777)

Il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria è complessivamente pari a 94,10 milioni di euro.

Equa riparazione per i danneggiati da trasfusioni (c.1141)

È prevista l'istituzione di un fondo di 440 milioni annui (2018-2020) per finanziare gli indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono *iure proprio*, purché abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda per accedere alle procedure di transazione disciplinate dal DL n. 159/2007 e dalla legge n. 244/2007. Questo articolo contempla tra i destinatari delle disposizioni anche i soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

REI (c.196-197)

Viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al REI (Reddito di Inclusione), introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 2017. L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di 300 milioni nel 2018 e di 700 milioni nel 2019. Nel corso dell'esame sono stati ulteriormente incrementati gli importi per il 2020 da 665 milioni a 783 milioni e per lo stanziamento a regime dal 2021, salito da 637 milioni a 755 milioni.

Lavori socialmente utili/LSU(c.223-225).

Sono prorogate al 31 dicembre 2018 (nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica), le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. La proroga intende anche superare in modo definitivo, le situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa. Si provvede all'adozione (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame) del decreto previsto dal richiamato articolo 1,

comma 209, della L. 147/2013, con il quale si devono individuare le risorse finanziarie destinate ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili e quelli impiegati in lavori di pubblica utilità.

Caregiver familiare (c.254-255)

Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del "caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiari.

Bonus bebè (c.248)

Si conferma il "Bonus bebè" per il 2018 per un importo annuo di 960 euro fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per famiglie con ISEE familiare entro i 25 mila euro annui.

Finanziamenti ad enti di ricerca ed assistenza (c.324)

Al fine di garantire le attività istituzionali del Centro Nazionale di Documentazione e di Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, istituito presso l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, possono essere autorizzati appositi finanziamenti a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) e viene stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

AMBIENTE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fondo abolizione abusivismo edilizio (c.26-27)

Viene istituito il Fondo per la lotta all'abusivismo con uno stanziamento di 5 milioni per il biennio 2018-2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive. A partire dal 2019 vengono stanziati 500mila euro per la creazione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I Comuni saranno tenuti a comunicare i dati relativi ai casi di abusivismo, pena una sanzione di 1.000 euro per i dirigenti e i funzionari inadempienti.

Sperimentazione della mobilità sostenibile (c.71)

Si destinano 100 milioni di euro ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, per l'introduzione di mezzi su gomma e imbarcazioni ad alimentazione alternativa, presentati dai Comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Un terzo delle risorse del Fondo è attribuito alle Città metropolitane e ai Comuni capoluogo delle Province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d'azoto, chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Distretti del cibo (c.499)

Vengono istituiti i distretti del cibo al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Tra i distretti del cibo, per i quali è previsto un registro nazionale, rientrano anche i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico. Allo scopo di attivare investimenti privati è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La norma prevede anche la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, direttamente dal produttore al consumatore (km zero), anche in forma itinerante (Street food).

Messa in sicurezza siti con rifiuti radioattivi (c. 536)

Presso il Ministero dell'Ambiente viene istituito un Fondo pari a 5 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Bastoncini biodegradabili e prodotti cosmetici (c.543-548)

Dal 2019 si introduce l'obbligo di utilizzare cotton fioc in materiale biodegradabile e compostabile, vietando la produzione e la vendita di quelli con supporti in plastica. Dal 1° gennaio 2020, viene introdotto il divieto di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergenti contenenti microplastiche.

Assunzione di personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (c.563-564)

Le Regioni possono autorizzare le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) all'assunzione di personale e ad attingere alle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato ancora valide, bandite da altre agenzie o amministrazioni pubbliche. Inoltre, per le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, per il triennio 2018-2020, le Regioni possono autorizzare le Agenzie regionali per l'ambiente, ad assumere personale a tempo indeterminato, tramite l'incremento del turn over del 25%.

Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica (c.697-700)

Si prevedono incentivi per gli enti locali che promuovono interventi di efficientamento energetico (vedi la tecnologia LED) e di adeguamento normativo, con l'obiettivo di ottenere entro il 2023 una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50% rispetto ai consumi medi del 2015-2016.

Fondo per il commercio equo e solidale (c.1089-1090)

Si prevede l'istituzione di un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall'anno 2018. Si consente alle amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.

Aree protette (c.587, 767, 1112, 1116 e 1117)

Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, di promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano, vengono stanziati dei fondi in favore delle seguenti aree protette: Fondazione Gran Sasso d'Italia, l'Ente parco nazionale del Vesuvio, il Parco del Delta del Po e i Parchi nazionali del Matese e di Portofino.

Aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane (c.1119)

Viene destinata una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra di competenza del Ministero dell'Ambiente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette (Legge quadro sui parchi).

DISPOSIZIONI POLITICHE FISCALI, ABITATIVE, TRASPORTI E TARIFFE

Art. 1

Comma 2- Sterilizzazione aumento IVA e accise

Viene completata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per il 2018 e delle accise per il 2019, già parzialmente effettuata dal collegato alla legge di bilancio 2018 (DI 148/2017). Per il 2019, vengono rimodulati gli aumenti Iva, mentre sia gli aumenti Iva che quelli delle accise restano invariati per gli anni successivi.

Comma 3- Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Sono esclusi da tali detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore a tale classe.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Inoltre, si prevede una detrazione del 65% per le spese relative all'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del MISE 4 agosto 2011 (GU n. 218 del 19 settembre 2011), pari almeno al 20%.

La detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione viene estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti su singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli su parti comuni degli edifici condominiali.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad una spesa massima di 96.000 euro. Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31 dicembre 2021 possono essere utilizzate anche dagli IACP.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Commi da 4 a 10- Maxibollette, tutela dei consumatori nella fatturazione a conguaglio per energia elettrica, gas e servizi idrici

Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), che verrà rinominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente (che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall' Aeegsi) ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica, ottenere entro 3 mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Tali disposizioni non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente. Tali disposizioni si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

- a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
- b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
- c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

L'Aeegsi, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso lo stesso Sistema ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per effettuarne l'attuazione sono adottate con deliberazione dell'Aeegsi, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Commi da 12 a 15- Bonus verde

Per il 2018, per le unità immobiliare ad uso abitativo, è prevista una detrazione Irpef del 36% delle spese, fino ad un ammontare massimo complessivo a 5.000 euro, sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, di coperture a verde nonché di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Comma 16- Proroga riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

L'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato ridotta al 10% viene applicata anche per il 2018 ed il 2019.

Commi da 20 a 22- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse.

Commi da 23 a 24- Detrazione canone alloggi universitari

Riguardo la detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Commi 26 e 27- Fondo abolizione abusivismo edilizio

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso lo stesso ministero, viene istituita la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti.

Comma 28- Detrazioni abbonamento trasporto pubblico

Viene reintrodotta la detrazione del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Comma 37- Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

Viene prorogato al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali. Si escludono dalla sospensione, per il solo 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sempre per l'anno 2018, i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e il 2017.

Comma 38 - TARI

Viene prorogato al 2018 la modalità di Commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Comma 74 - Percentuali di ripartizione del Fondo TPL

Dal 2018, con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono modificate le percentuali in cui il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è ripartito tra le regioni.

Commi da 77 a 79 - Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri

E' previsto l'obbligo per i treni adibiti al trasporto di assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le dotazioni minime di primo soccorso, i tempi e le modalità di attuazione della disposizione e le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.

Comma 88- Regime fiscale degli atti di trasformazione del territorio

Relativamente al regime fiscale degli atti di trasformazione del territorio si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Comma 132 - Incremento soglie reddituali bonus 80 euro (Bonus IRPEF)

Per i lavoratori dipendenti, vengono elevate le soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro. In particolare:

- un bonus di 80 euro (960 euro annuali) per reddito complessivo lordo fino ai 24.600 euro (a fronte della precedente soglia di 24.000 euro);
- un bonus decrescente per i contribuenti con reddito compreso tra i 24.600 euro ed i 26.600 euro (a fronte dei precedenti 26.000 euro);
- il bonus si annulla per redditi superiori ai 26.600 euro (a fronte dei precedenti 26.000 euro).

Commi da 227 a 237- Censimenti permanenti ISTAT

A partire dal 2018, l'ISTAT effettuerà censimenti relativi a: Popolazione e abitazioni e archivio dei numeri civici; Imprese, istituzioni e PA; Agricoltura. I censimenti permanenti si baseranno sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche.

Commi 252 e 253 - Detrazioni figli a carico

Dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro.

Comma 420 -Tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario

Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali (di cui all'art. 64, Commi 2 e 3, del DPCM del 12 gennaio 2017), da emanare entro il 28 febbraio 2018.

Comma 643 - Contributo una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

Esteso al 2018 la concessione del contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Commi da 665 a 667- Agevolazioni fiscali per studenti con disturbo specifico di apprendimento (Dsa)

Prevista una detrazione del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

Comma 722- Proroga esenzione IMU su immobili inagibili per sisma 2012

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

Comma 736- Agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Viene prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno versare, con un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9) i tributi in precedenza sospesi. Inoltre, viene prorogata al 2018 l'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, Ires), dei redditi da fabbricati inagibili situati nei territori terremotati.

Comma 756- Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (in provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito.

Commi da 768 a 770 - Detrazioni assicurazione rischio eventi calamitosi

Dal 2018, è prevista una detrazione del 19% degli oneri sostenuti per premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Commi 909, da 915 a 917 e 928 - Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019, nell'ambito dei rapporti tra privati, sarà obbligatoria l'introduzione della fatturazione elettronica e l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Commi da 910 a 914 - Tracciabilità corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o Committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro o Committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Al datore di lavoro o Committente che viola tali obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Gli obblighi e le relative sanzioni si applicano dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Commi 933 e 934 - Scadenze fiscali

Il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relativo al secondo trimestre è posticipato al 30 settembre, mentre quello per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di Irap al 31 ottobre.

Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre. Inoltre, la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio.

I Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività entro:

- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

- il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
 - il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
- Le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.

Commi 997 e 998 - Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la rideterminazione del valore di partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio 2018. Entro la stessa data dovrà essere redatta ed asseverata la relativa perizia di stima. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà dell'8%.

Commi da 1106 a 1109 - Fondo a favore di risparmiatori

Viene istituito un Fondo di ristoro finanziario per i risparmiatori che hanno subito un danno, a causa della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza (previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche, con sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata da idonea documentazione. Con Dpcm, su proposta del Mef, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

Comma 1136 - Contrasto delle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente

Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Comma 1147- Canone Rai 2018

Viene esteso al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato da 100 a 90 euro, già prevista per il 2017.